



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Scarf. 7452/07h
R.G. 17291/060

Il Giudice di Pace di Firenze, Avv. Sonia Salerno, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile **R.G. 17291/2011**
Oggetto: **opposizione a sanzione amministrativa**

elettivamente domiciliato in Firenze

-OPPONENTE-

CONTRO

COMUNE DI FIRENZE

decisa all'udienza del 5 ottobre 2011 sulle contrapposte conclusioni delle parti intese, rispettivamente, all'accoglimento ed al rigetto dell'opposizione

* * * * *

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Signor _____ ha proposto opposizione avverso il verbale di accertamento della Polizia Municipale del Comune di Firenze n° 715682/T/2011 del 15.09.2010 con il quale veniva accertata la violazione dell'art. 142/8 C.d.S. perché il giorno 11.08.2010 alle ore 23,11 in Via Senese il conducente dell'autoveicolo tg. _____ "circolava a 64 Km/h, superando di 14 Km/h il limite di 50 Km/h".

Nel ricorso l'opponente contesta la legittimità del verbale di accertamento per illegittimo utilizzo delle postazioni di rilevamento automatico su strade urbane non di scorrimento.

Il Comune di Firenze ha regolarmente depositato i documenti di cui all'art. 23, 2° comma L. 689/81, chiedendo il rigetto della opposizione.

Occorre preliminarmente rilevare che i tipi di strada previsti dall'art. 2 comma 3° C.d.S. sono individuati in base alle loro caratteristiche tecniche, e non è necessaria alcuna formale classificazione. Infatti l'art. 2 comma 8° del Regolamento prevede che "... le disposizioni relative alla *sicurezza della circolazione* connesse alla classificazione tecnico-funzionale delle strade di cui all'art. 2 comma 2° del codice si applicano alle strade esistenti che hanno caratteristiche corrispondenti a quelle individuate dall'art. 2 comma 3° del codice per ciascuna classe di strada".

Pertanto non è previsto alcun atto formale per classificare i vari tratti di una strada, che assumono la tipologia prevista dal codice in relazione alle proprie oggettive caratteristiche, a nulla rilevando la eventuale diversa classificazione formale della strada fatta nel PGTU, il quale ha la finalità di regolare l'utilizzo del territorio urbano e nel quale può essere adottata una classificazione "funzionale" delle strade non corrispondente a quella utilizzata nel codice della strada. A ciò si aggiunga che negli anni le strade di cui si discute sono state oggetto di interventi strutturali che hanno consentito di elevarle al rango di tipo D secondo quanto disposto dall'art. 2 comma 3° C.d.S..

Nel nostro caso, il Prefetto di Firenze all'esito della istruttoria, circa la presenza sulla strada in questione di tutti quegli elementi richiesti dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 4 comma 2° D.L. n° 121/2002 (caratteristiche della strada, tasso di incidentalità, pericolosità del tratto, condizioni del traffico e impossibilità di fermare un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o alla incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati) ha ritenuto di autorizzare la installazione di una postazione di controllo del traffico finalizzata al rilevamento a distanza delle violazioni di cui all'art. 142 C.d.S..

Dalla formulazione dell'art. 4 del D.L. n° 121/2002 il quale prescrive che i dispositivi di controllo del traffico di cui sopra possono essere "utilizzati o installati sulle strade di cui all'art. 2 comma 2° lettere C e D del citato decreto legislativo, ovvero su *singoli tratti* di esse, individuati con apposito decreto del Prefetto" si ricava inoltre che la classificazione di una strada può essere operata per tratti.

Nel nostro caso tuttavia, il tratto di strada nel quale è stata rilevata la infrazione oggetto del presente ricorso, non presenta le caratteristiche strutturali richieste dall'art. 2 comma 3° lett. D C.d.S. per essere classificata quale "strada urbana di scorrimento", in quanto è ad una unica carreggiata e manca la banchina pavimentata a destra. Pertanto illegittimamente il Prefetto di Firenze ha autorizzato la installazione di una postazione di controllo del traffico finalizzata al rilevamento a distanza delle violazioni di cui all'art. 142 C.d.S., per le quali non è necessaria la contestazione immediata ai sensi dell'art. 201



All'odierna udienza questo giudice al termine della discussione orale ha reso nota la sua decisione dando lettura del dispositivo della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'art. 201 comma 1 bis C.d.S. lett. f) prevede che la **contestazione immediata** non è necessaria quando l'accertamento è stato effettuato "con i dispositivi di cui all'art. 4 del D.L. n° 121/2002, convertito con modificazioni dalla L. n° 168/2002 e successive modificazioni".

Tale ipotesi viene poi individuata dall'art. 201 comma 1 ter C.d.S. tra quelle in cui non è necessaria la presenza sul luogo dell'organo di polizia, nel caso in cui l'accertamento avvenga con apposite apparecchiature debitamente omologate. In questo caso è comunque necessaria una preventiva "autorizzazione" da parte di una autorità terza -nella specie il Prefetto- che legittimi la installazione dei dispositivi in deroga ai principi generali della contestazione immediata e senza la presenza dell'organo accertatore.

Nel nostro caso, il Comune di Firenze ha depositato copia del decreto Prot. n° 2009/002471/15 dell' 01.06.2010 con il quale il Prefetto di Firenze ha incluso il tratto di strada sul quale è stata rilevata la infrazione oggetto del presente ricorso, tra quelle sulle quali possono essere installati dispositivi di controllo del traffico a postazione fissa ai sensi dell'art. 4 D.L. 121/2002.

Infatti l'art. 4 della L. 168/2002 prevede che i dispositivi di misurazione della velocità possono essere utilizzati sulle autostrade e sulle strade extraurbane di scorrimento, nonché *sulle strade di cui all'art. 2 comma 2° lettere C e D del D.L.vo n° 285/1992 "ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del Prefetto"*.

Le strade di cui all'art. 2 comma 2° lettere C e D D.L.vo 286/1992 sono le "*strade extraurbane di scorrimento*" (strade ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine), e le "*strade urbane di scorrimento*" ovvero strade a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.

L'art. 2 comma 3° del D.L.vo 286/1992 prescrive che le caratteristiche di cui al comma 2 devono essere considerate "*minime*". Pertanto viene esclusa la classificazione in presenza di requisiti inferiori o non presenti costantemente.

Il ricorrente contesta che Via Senese possa essere classificata "strada urbana di scorrimento".



comma 1 bis lett. f) C.d.S.. Il relativo provvedimento deve quindi essere disapplicato, con conseguente annullamento del verbale di accertamento impugnato.

Il ricorso è fondato e deve quindi essere accolto. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da _____ nei confronti del Comune di Firenze con ricorso depositato il 15.11.2010, visti gli artt. 23, 11° comma e 11 L. 689/81, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il verbale di accertamento n° 715682/T/2011 del 15.09.2010. Spese compensate.

Firenze, 5 ottobre 2011

*Il Giudice di Pace
(Avv. Sonia Saferno)*

